

Il Tar Trento rimette alla Corte costituzionale la riforma dei compensi delle avvocature pubbliche

[T.R.G.A. Trento, ordinanza 10 marzo 2016, n. 138 – Pres. Vigoti, Est. Chietтини](#)

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 77, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tar Trento rimette alla Consulta la disciplina di riforma dei compensi degli avvocati pubblici, di cui all'art. 9, [d.l. 24 giugno 2014, n. 90](#). Come noto, con tale disposizione la disciplina previgente in tema di compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche è stata riformata in termini ampiamente riduttivi.

La riforma ha avuto ad oggetto diverse voci fra cui in particolare, a titolo esemplificativo anche in relazione alle norme oggetto di esame del Tar in termini di rilevanza della questione di costituzionalità, le seguenti: la fissazione del c.d. tetto retributivo (cioè il limite massimo degli emolumenti comprensivo dei compensi professionali); l'abrogazione del sistema previgente della quota variabile allorquando l'amministrazione difesa non risultava non soccombente e anche in caso di transazione e di compensazione delle spese; il limite per cui i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo; la previsione che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la p.a. possa corrispondere i compensi professionali agli avvocati dello Stato nella nuova misura (il 50 per cento delle somme recuperate in caso di sentenza favorevole) solamente "in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali", quindi secondo criteri di riparto delle somme da stabilire con i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato.

In relazione a tali previsioni, rilevanti in quanto immediatamente vigenti, il Trga Trento, se per un verso ha respinto le questioni sollevate nel merito (analogamente ad altre recenti statuizioni: cfr. ad es. [Tar Lecce n. 170 del 2016](#)), per un altro e distinto verso ha rimesso la questione di costituzionalità alla Corte, in specie sotto il profilo della mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza.

Al riguardo, l'ordinanza evidenzia come in nessun punto del preambolo del decreto legge – nel quale è inserita la disciplina di riforma in questione – sia stato dato conto delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l'adozione – a mezzo di decretazione

d'urgenza – delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all'Avvocatura dello Stato.

A sostegno della decisione viene compiuto un *excursus* della giurisprudenza della Consulta, con particolare riferimento alle seguenti indicazioni "l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui all'art. 77, e che "il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno", per cui "la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale".